



## **Statuto dell'AGIA**

*Associazione Giovani Imprenditori Agricoli  
promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori*

### **Art. 1 – COSTITUZIONE SEDE E DURATA**

E' costituita la: "Associazione Giovani Imprenditori Agricoli" promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori", denominata in breve "AGIA".

L'AGIA è un Associazione di persone promossa dalla CIA.

L'Associazione "AGIA" è componente il sistema CIA ed opera in coerenza con le finalità e le strategie della Confederazione Italiana Agricoltori, della quale condivide i principi fondamentali e statutari.

AGIA opera nell'ambito delle linee di politica generale fissate dalla CIA.

L'Associazione non persegue fini di lucro e ha durata illimitata.

L'AGIA ha sede Nazionale in ROMA.

### **Art. 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI**

AGIA è un'associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata, promuovendo – in particolare – la crescita culturale, morale, civile ed economica dei giovani agricoltori e di tutti coloro che vivono e operano nel mondo rurale.

L'AGIA, in sintonia con la CIA, opera per l'affermazione dei valori che attengono all'agricoltura, all'onestà ed all'integrità morale, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all'ambiente rurale, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione del paesaggio,

dell'ambiente e del territorio.

L'AGIA è impegnata a realizzare nella società e nell'economia le pari opportunità, ed a promuovere l'inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale nelle imprese e nei sistemi agricoli territoriali.

Il principio delle pari opportunità per la rappresentanza è base di riferimento nei criteri di composizione degli organismi rappresentativi di AGIA.

### Art. 3 – SCOPI ED OBIETTIVI

Gli obiettivi principali dell'Associazione sono:

- 1 promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle campagne attraverso il ricambio generazionale favorendo l'occupazione
- 2 difendere e promuovere la professionalità dei giovani imprenditori agricoli, il miglioramento della qualità della vita nelle campagne, favorendo l'aggregazione anche attraverso forme di gestione innovativa;
- 3 favorire le politiche per la creazione di nuove imprese agricole condotte da giovani, anche attraverso specifiche campagne di promozione/sensibilizzazione verso altri giovani
- 4 promuovere, proporre, diffondere iniziative, che mirino a garantire ed assicurare il reddito in agricoltura, facilitando l'accesso al bene TERRA ed al CREDITO;
- 5 promuovere e partecipare a iniziative su tutti i livelli territoriali utili per la creazione, diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;
- 6 contribuire al processo di integrazione e sviluppo europeo creando le condizioni di benessere che favoriscono la pace e la convivenza dei popoli.
- 7 organizzare ed utilizzare strumenti di informazione e di formazione per i giovani agricoltori anche attraverso scambi culturali e di esperienza con altri giovani dei paesi dell'Unione Europea e di altre realtà internazionali (gruppi di studio e aggiornamento);
- 8 operare per la salvaguardia e la difesa della biodiversità, dell'ambiente e del paesaggio attraverso un'azione di sensibilizzazione ed intervento sul territorio.
- 9 Monitorare a tutti i livelli, costantemente la presenza dei giovani imprenditori agricoli nel sistema agricolo nazionale , rilevandone la variazioni ed elaborando proposte di intervento;

- 10 promuovere e organizzare servizi di consulenza tecnica, contabile, legale e agronomica per i propri associati e svolgere corsi di formazione professionale, seminari o promuoverne e coordinarne l'istituzione e lo svolgimento, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli istituti, enti e società promossi dalla CIA e stimolandone la costituzione ove non siano presenti;
- 11 organizzare e gestire servizi di sostituzione (art. 9 Legge 441/1998) a favore dei propri associati;
- 12 promuovere, partecipare e gestire progetti regionali, nazionali e comunitari utili per la creazione, diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;
- 13 assumere ogni altra iniziativa e svolgere qualunque attività diretta alla realizzazione dei compiti suddetti o collegata e/o complementare ad essi, nonché, iniziative e attività ritenute utili o opportune e comunque dirette alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni, associazioni ed enti, anche aderendo o partecipando ad essi e può compiere tutte quelle operazioni di natura economica e finanziaria necessarie, utili o opportune per l'attuazione delle proprie finalità, istituendo, ove sia richiesto, separate gestioni e contabilità per i diversi servizi e/o per le diverse attività che si propone di svolgere.

#### Art. 4 – GLI ASSOCIATI

Possono aderire ed essere associati all' AGIA i giovani che non abbiano superato il quarantesimo anno di età e , che:

- a) a qualsiasi titolo gestiscono e conducono, soli od associati, imprese agricole, o partecipano alla conduzione, in forma singola od associata, di imprese agricole;
- b) vivono e operano nell'ambiente rurale.

Possono inoltre aderire all'Associazione i giovani studenti fino a 40 anni degli istituti tecnici, professionali agrari (giovani studenti aventi interesse allo svolgimento delle attività agricole ed alla valorizzazione dell'ambiente rurale) e i giovani studenti universitari delle facoltà di agraria e veterinaria, e di qualunque facoltà avente interesse allo svolgimento delle attività

agricole ed alla valorizzazione dell'ambiente rurale, i dipendenti del sistema Cia.

Possono, altresì, essere soci, in una quota non superiore al 5% degli aderenti, persone che, pur avendo le caratteristiche di cui ai precedenti commi abbiano superato il 40 anno di età, siano portatori di esperienze significative, per un valido contributo al raggiungimento degli scopi sociali.

Si aderisce alla AGIA presso le associazioni provinciali, ove costituite, ovvero direttamente alle associazioni Regionali, che rilasciano le relative tessere di adesione.

E' inoltre possibile aderire all'associazione anche per via telematica; sarà compito della AGIA Nazionale, comunicare alle AGIA provinciale o equivalente di competenza i dati dei nuovi soci.

#### Diritti degli associati AGIA

Ciascun associato AGIA:

- a) ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e della Confederazione Italiana Agricoltori promotrice;
- b) ad usufruire dei servizi attivati a tutti i livelli dall'Associazione e dalla Confederazione promotrice;

#### Obblighi degli associati AGIA

Con l'adesione alla AGIA il socio si impegna a:

- a) accettare il presente Statuto e rispettare gli obblighi che da esso derivano;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto CIA, nel regolamento e nel codice etico;
- c) fornire al sistema CIA e agli enti di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste per l'attuazione delle attività confederali, purché nel rispetto del art. 23 Dlgs n.196/03.
- d) pagare la quota annuale

La qualità di socio è personale e non trasferibile. L'adesione è annuale (tacitamente rinnovata fino ai 40 anni età salvo contraria richiesta del socio)

In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente non potrà chiedere il rimborso della quota.

Il mancato versamento dell'intera quota associativa determina la sospensione dall'esercizio di tutti i diritti di associato, compreso quello di elettorato attivo e passivo. Il mancato versamento dell'intera quota annuale, comporta la decadenza da ogni incarico negli organi della AGIA a qualsiasi livello.

#### Art. 5 – L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'AGIA, realizza la distinzione tra le funzioni di rappresentanza politica e sindacale, attribuite agli organi elettivi, e la gestione delle strutture centrali e territoriali che è attribuita, a dirigenti ed ai funzionari.

L'AGIA organizza la propria struttura interna, d'intesa con i corrispondenti livelli confederali CIA, anche per quanto riguarda l'uso di sedi, il distacco di dipendenti, uso di attrezzature e strumenti informatici, e quant'altro attiene al corretto funzionamento del livello associativo AGIA.

L'AGIA, stabilisce che negli organi elettivi a tutti i livelli deve essere assicurata la presenza di almeno il 90% di giovani imprenditori associati AGIA.

La responsabilità della corretta ed efficiente gestione dell'organizzazione dell'AGIA viene affidata, di concerto con Cia, rispettivamente al direttore/segretario AGIA nazionale, regionale provinciale in relazione ai diversi livelli di articolazione territoriale.

#### art. 6 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

L'AGIA si organizza in strutture corrispondenti agli ambiti confederali del sistema Cia dei quali è componente, Cia provinciali e Cia Regionali così come previste dello statuto Cia art. 10.

Ove non costituite le associazioni provinciali, il livello associativo di riferimento è quello regionale, in cui si svolgono le relative assemblee elettive.

L'Associazione AGIA provinciali e/o Regionali acquisiscono il presente statuto mediante apposita delibera della Giunta. Esse, operano nei rispettivi ambiti, con lo stesso statuto nazionale, avendo comunque autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e finanziaria. Eleggono i propri organi dirigenti, il Presidente -che ha la rappresentanza legale e politica ai

rispettivi livelli- la Giunta, l'Assemblea, l'Assemblea elettiva ed un eventuale ufficio di Presidenza. Esse possono partecipare a progetti ed a qualsiasi altra iniziativa nell'ambito degli scopi ed attività previste nel presente statuto e rispondono direttamente delle obbligazioni in essi assunte.

Le Associazione AGIA regionali e provinciali, qualora ricorrano motivate ragioni organizzative e funzionali, d'intesa con il corrispondente livello confederale, si dotano di un proprio statuto conforme ai principi ed alla struttura del presente statuto nazionale, il cui esame è rimesso alla Giunta nazionale AGIA.

#### Art. 7 – PRESCRIZIONI

L'Associazione AGIA, quale componente del Sistema CIA, fa propri e recepisce il regolamento ed il codice etico della CIA nazionale. Inoltre:

- gli organi ai diversi livelli associativi di AGIA possono essere formati esclusivamente da iscritti AGIA e sono rinnovati in occasione del rinnovo - anche anticipato – degli organi della CIA.
- negli organi di direzione dell'associazione, a tutti i livelli, è assicurata la presenza di almeno il 20% di giovani imprenditrici agricole, ove associate.

#### Art. 8 – ORGANI NAZIONALI

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- l'Assemblea Elettiva;
- l'Assemblea nazionale;
- la Giunta nazionale;
- ufficio di presidenza (eventuale)
- il Presidente;

In quanto Associazione componente del Sistema CIA, gli organi nazionali di AGIA decadono automaticamente al momento della convocazione dell'Assemblea dei delegati CIA. Gli organi direttivi di AGIA a tutti i livelli sono composti da almeno il 90% di imprenditori agricoli e coadiuvanti agricoli.

Ove non previsto diversamente, gli organi sono costituiti regolarmente quando è presente

almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Negli organi di AGIA non è ammesso il voto per delega.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, tranne nei casi esplicitamente previsti dallo statuto, ovvero dal regolamento.

Tutti gli organi dirigenti dell'Associazione, a qualunque livello, sono elettivi e, di norma, durano in carica quattro anni. All'elezione si procede di norma con voto palese. Ove un quinto dei presenti aventi diritto al voto lo richieda, si procede con voto segreto.

#### Art. 9 – ASSEMBLEA ELETTIVA

L'Assemblea Elettiva è convocata ogni quattro anni dal Presidente Nazionale su conforme deliberazione della Giunta Nazionale, contenente un apposito regolamento.

Essa è composta dai delegati eletti ogni quattro anni, dalle assemblee elettive delle Associazioni regionali, a loro volta espressione dei delegati eletti dalle assemblee elettive delle Associazioni provinciali o equivalenti ove costituite, in relazione e proporzione alla rispettiva consistenza associativa.

In caso di necessità, la Giunta può deliberare, previa conforme delibera della Direzione Nazionale CIA, la convocazione dell'Assemblea dei Delegati anticipatamente prima della scadenza ordinaria dei quattro anni.

L'assemblea Elettiva ha i seguenti poteri e compiti:

- approva il documento politico-programmatico;
- approva e modifica lo statuto nazionale;
- elegge l'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea elettiva è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei presenti; è sempre ritenuta valida in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e delibera validamente con il voto del 50% più uno dei presenti.

#### Art. 10 – ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea nazionale è eletta dall'Assemblea Elettiva ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione tra un'assemblea elettiva e l'altra. L'Assemblea nazionale è composta da un

minimo di 80 ad un massimo di 150 di cui almeno il 90% imprenditori agricoli e coadiuvanti.

L'Assemblea nazionale:

- 1 elegge il Presidente, di concerto con la Giunta nazionale CIA;
- 2 elegge la Giunta Nazionale;
- 3 approva il rendiconto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio.
- 4 definisce il numero ed elegge gli eventuali vice presidenti e se opportuno ne nomina uno vicario
- 5 stabilisce le linee generali di azione politica di programma e di indirizzo dell'Associazione AGIA in armonia con gli obiettivi politici e le strategie associative della CIA.

L'Assemblea nazionale è convocata almeno una volta l'anno, su proposta del Presidente, o della Giunta nazionale, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea nazionale è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno. Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; è sempre valida in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

#### Art. 11 – LA GIUNTA

La Giunta opera secondo il principio di collegialità ed è composta da un minimo di 25 ad un massimo di 40 membri; i presidenti regionali delle associazioni AGIA sono membri di diritto della Giunta. Essa si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo delle componenti e delibera a maggioranza delle presenti.

La Giunta ha il compito di:

- 1 elaborare la linea politica dell'Associazione AGIA ed adottare le iniziative per rendere operative le decisioni dell'Assemblea Nazionale;
- 2 eleggere l'ufficio di presidenza
- 3 Nomina il rappresentante/i Ceja e il gruppo di lavoro
- 4 Nomina su proposta del presidente commissioni o gruppi di lavoro determinandone scopi e



obiettivi da raggiungere

- 5 approvare la proposta di preventivo economico e di rendiconto consuntivo trasmessi alla CIA;
- 6 convoca l'Assemblea Nazionale;
- 7 nomina, d'intesa con la Giunta CIA, il segretario o il direttore Nazionale e ne fissa le competenze;

La Giunta ha tutti i poteri, nell'ambito delle previsioni del bilancio preventivo, di straordinaria amministrazione.

#### Art. 12 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA (EVENTUALE)

La Giunta, può eleggere l'ufficio di presidenza, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri – il Presidente Nazionale ed, il/i Vicepresidente/i Nazionale/i ed il capogruppo della rappresentanza al CEJA ne sono membri di diritto.

L'Ufficio di presidenza Nazionale rimane in carica per il medesimo periodo della giunta che lo ha eletto, ed opera secondo il principio della collegialità.

Ufficio di presidenza AGIA:

- 1 attua i programmi deliberati dalla Giunta;
- 2 verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture o dei soggetti preposti alla loro attuazione
- 3 assume per motivi di urgenza delibere spettanti alla Giunta Nazionale, sottoponendole successivamente a ratifica.
- 4 Propone alla giunta risoluzioni, delibere, iniziative.

#### Art. 13 – PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente nazionale è imprenditore agricolo professionale; è eletto dall'Assemblea Nazionale e rimane in carica per quattro anni, per non più di due mandati pieni e consecutivi, ha la rappresentanza politica, legale e processuale e la firma sociale verso terzi per gli affari di competenza dell'Associazione nazionale.

Convoca e presiede le riunioni della Giunta, dell'Assemblea Nazionale e dell'eventuale ufficio di presidenza. Presiede i lavori dell'Assemblea Elettiva.

Il Presidente può conferire deleghe per il compimento degli atti, su parere conforme della giunta; per quanto attiene alle attività di gestione ordinaria al segretario o il direttore Nazionale.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente Nazionale è sostituito (a scalare) dal vicepresidente vicario dai/l vicepresidente/i se eletto/i da un membro dell'Ufficio di Presidenza (ove costituito) o da membro della giunta.

Venendo a mancare, per qualunque motivo, il Presidente Nazionale, viene sostituito dal vicepresidente vicario e l'Assemblea Elettiva è convocata dalla Giunta Nazionale entro sei mesi per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 14 – -RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La risoluzione di qualunque controversia che insorga tra AGIA nazionale e le altre strutture territoriali ovvero tra le medesime associazioni e tra associati ed organi di AGIA, in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto ed alla legittimità delle deliberazioni degli organi di AGIA viene demandata al Collegio Nazionale dei garanti CIA con i poteri e le funzioni ad esso attribuite.

#### Art. 15 – PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione AGIA Nazionale utilizza, per il perseguimento dei propri fini, le strutture organizzative della CIA ai diversi livelli confederali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative
- da contributi straordinari degli associati, da sottoscrizioni volontarie;
- da eventuali contributi di altri soggetti, enti, istituti e associazioni.
- (entrate ordinarie e straordinarie provenienti da Cia di tutti i livelli)

In caso di scioglimento di AGIA, il patrimonio sarà devoluto integralmente alla Confederazione Italiana Agricoltori. Ove ciò non fosse possibile, sarà devoluto ad Associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.

#### Art. 16 – AUTONOMIA GIURIDICA E FINANZIARIA

Gli ambiti associativi costituenti AGIA - AGIA Provinciali, AGIA Regionali, AGIA Nazionale - hanno propri patrimoni e rispondono autonomamente delle proprie obbligazioni assunte, avendo piena autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.

#### Art. – 17 I REVISORI DEI CONTI

i collegi dei revisori dei conti eletti dalle Cia dei relativi livelli confederali esaminano il rendiconto consuntivo dei corrispondenti livelli AGIA, sui quali redigono una relazione sul rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

#### Art. 18 – RENDICONTI

La predisposizione del preventivo economico dell'Associazione AGIA prevederà, nelle entrate, il budget stabilito dalla Giunta CIA ai diversi livelli e comprenderà le spese di gestione dell'Associazione

Gli organi competenti approvano i rendiconti, redatti con il criterio della competenza secondo lo schema unico CIA. L'esercizio sociale dura dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Al fine di promuovere il rafforzamento e la costituzione dell'Associazione sul territorio sono previsti, di concerto con CIA ai vari livelli, stanziamenti per la realizzazione di progetti promossi e gestiti dall'Associazione stessa.

#### Art. 19 – RAPPORTI TRA LE STRUTTURE AGIA - IL LOGOTIPO

Le AGIA Provinciali e AGIA Regionali, quali componenti del Sistema CIA, si uniformano ed utilizzano il logotipo AGIA, seguito dalla relativa specificazione.

Il simbolo dell'AGIA è costituito da una scritta di colore verde che riproduce in maniera stilizzata e personalizzata senza punteggiature e segni di interruzione, le quattro lettere iniziali della denominazione completa.

I caratteri delle lettere A, G, A sono maiuscole mentre la lettera I si usa la versione minuscola, il punto sovrastante la I è sostituito da due foglie stilizzate di colore verde di seguito deve essere riportata la denominazione completa: Associazione Giovani Imprenditori Agricoli. Sotto è riportata la dicitura completa Associazione Giovani Imprenditori Agricoli

Il logo sovrastante l'acronimo è composto da una corolla stilizzata di otto petali di colore

verde all'interno della quale è riprodotto un globo stilizzato di colore marrone con tre meridiani e tre paralleli. Il logo AGIA è registrato all'ufficio italiano marchi e brevetti (UIMB) al numero RM2009C001392.

La Giunta nazionale, d'intesa con la Direzione Nazionale CIA, approva il regolamento per l'uso del marchio registrato AGIA di proprietà esclusiva della Cia Nazionale.

#### Art. 20 – DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI

Tutti gli ambiti territoriali che costituiscono l'Associazione, gli associati, i dirigenti ed i membri degli organi di AGIA, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale CIA, del Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, del Codice Etico CIA e dei deliberati degli organi nazionali.

La violazione di tali doveri comporta, in relazione alla gravità del fatto e dei comportamenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale CIA. Dette sanzioni sono disposte dal Collegio Nazionale dei Garanti su richiesta dell'organo di appartenenza o del Presidente, secondo la procedura disciplinata dal Regolamento CIA.

La Giunta Nazionale assicura e provvede alla esecuzione delle decisioni del Collegio dei Garanti nelle forme più opportune.

#### Art. 21 – INCOMPATIBILITÀ

Non possono accedere alla carica di Presidente e Vice Presidente AGIA o membro dell'Ufficio di presidenza (eventuale):

- i non iscritti alla CIA;
- gli appartenenti ad altre Organizzazioni professionali agricole.
- Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, Consigliere regionale, Presidente o membro di Governo nazionale, regionale, provinciale;
- Sindaco, Assessore per comuni oltre 5.000 abitanti, capogruppo per comuni capoluogo di provincia, presidente di commissione consiliare provinciale e comunale per comuni capoluogo di provincia;
- presidente e/o componente degli organi esecutivi di comunità montane e di aziende sanitarie locali;

- componente di organi esecutivi dei partiti a livello comunale per comuni oltre 5.000 abitanti, provinciale, regionale e nazionale.

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica sospensione dagli organi già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, decorso almeno un anno, l'interessato può essere rieletto negli organi confederali.

Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, ovvero associazioni intercomunali e di circoscrizione, possono essere assunti dagli interessati previo l'assenso della Assemblea AGIA di appartenenza, che ne verifica le compatibilità funzionali.

Nessun assenso è necessario per gli incarichi conferiti dalla AGIA.

Il Regolamento definirà le modalità per le candidature e le incompatibilità interne al sistema AGIA/CIA comprese quelle del Segretario.

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica decadenza dagli organi AGIA.

#### Art. 22– APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MANDATO PER LA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI

Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Elettiva AGIA previa verifica di conformità da parte della Direzione nazionale CIA.

#### Art. 23 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Elettiva che provvede a nominare anche il liquidatore o i liquidatori.

Lo scioglimento può essere deliberato dalla Assemblea Elettiva con la presenza di almeno i 3/4 dei membri, in seduta plenaria, con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

#### Art. 24 – NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano per analogia le norme previste dallo Statuto nazionale della CIA ovvero, ove non compatibili, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.